



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 dell' 11/10/2008

In vigore dal 07/12/2008

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni	pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di telecontrollo di videosorveglianza	pag. 4

CAPO II – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione	pag. 5
Art. 5 – Responsabile ed incaricati.	pag. 5

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I – RACCOLTA E REQUISITI DATI PERSONALI

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dati personali	pag. 5
Art. 7 – Obblighi degli operatori	pag. 6
Art. 8 – Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 6

SEZIONE II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DATI

Art. 9 – Diritti dell'interessato	pag. 7
-----------------------------------	--------

SEZIONE III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 10 – Sicurezza dei dati	pag. 8
Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati	pag. 8
Art. 12 – Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 8
Art. 13 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 8
Art. 14 – Norma di rinvio	pag. 8

SEZIONE IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 15 – Comunicazione	pag. 8
-------------------------	--------

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 16 – Tutela	pag. 9
------------------	--------

CAPO V – MODIFICHE E TRASMISSIONE

Art. 17 – Modifiche regolamentari e trasmissione	pag. 9
--	--------

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, gestiti ed impiegati dal Comune di Romano d'Ezzelino – Servizio di Polizia Locale - si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 30/06/2003, n. 196) e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza ("Decalogo" del 29/11/2000 e Provvedimento generale del 29/04/2004).

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b. per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso impianti di video sorveglianza;
- d. per "**titolare**", l'Ente Comune di Romano d'Ezzelino, nella persona del Sindaco Pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate ed incaricate dal Responsabile a compiere il trattamento materiale dei dati;
- g. per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza, attivati dal Comune di Romano d'Ezzelino sul proprio territorio.

ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DEGLI IMPIANTI DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di impianti di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Romano d'Ezzelino, in particolare dal D. Lgs. n. 267/2000 (e successive integrazioni), dal D.P.R. n. 616/1977, dalla Legge n. 65/1986, dalla L.R. n. 40/1988 nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:

- a. attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b. ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
- c. rilevazioni e vigilanza sulla circolazione stradale per l'analisi dei flussi di traffico;
- d. rilevazione situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- e. prevenzione atti di disturbo alla quiete pubblica;
- f. tutela del patrimonio comunale e prevenzioni di atti di vandalismo;
- g. controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

CAPO II

TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

ART. 4 – NOTIFICAZIONE

1. Il Sindaco Pro-tempore del Comune di Romano d'Ezzelino nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

ART. 5 – RESPONSABILE ED INCARICATI

1. Il Responsabile dell'area "Affari Generali" in servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3, lett. e). Lo stesso è nominato con atto del Sindaco. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del responsabile, nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia, sentito il titolare.

2. Il Responsabile nomina gli Incaricati al trattamento ed all'elaborazione materiale dei dati, che devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile ed agli incaricati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I – RACCOLTA E REQUISITI DATI PERSONALI

ART. 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali saranno acquisiti mediante le telecamere degli impianti di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale.

3. Il sistema di videosorveglianza non effettuerà delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali degli impianti attivati di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche devono consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore presso la sala di controllo salvo le speciali esigenze di ulteriore conservazione previste dall'art. 3.4 del Provvedimento Generale sulla videosorveglianza adottato dal garante per la protezione dei dati personali in data 29.04.2004, ed in particolare in relazione ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate.

6. La conservazione oltre il termine indicato al punto 4) delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. È vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini delle autorità giudiziarie.

ART. 7 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile del trattamento dei dati.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 8 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. La presenza degli impianti di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile del trattamento, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

a) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli su cui è riportata la seguente dicitura:

“Comune di Romano d'Ezzelino – Provincia di Vicenza – Area soggetta a videosorveglianza. In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di sicurezza e/o di controllo ambientale (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs n. 196/2003)”.

Così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.09.2004;

- b) affissione di appositi manifesti informativi dell'attivazione degli impianti, dell'eventuale incremento dimensionale degli stessi e della loro eventuale, successiva cessazione con la conseguente rimozione dei cartelli.

SEZIONE II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile del trattamento, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora archiviati e conservati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2. la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge;
 - 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 10 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata nella sede della Polizia Locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile del trattamento e gli incaricati designati. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

ART. 11 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a. distrutti;
- b. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

ART. 12 - MODALITÀ E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. Le prescrizioni del presente regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei principi generali, di cui al provvedimento del Garante del 29.04.2004:

ART. 13 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione di dati personali.

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

SEZIONE IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 15 - COMUNICAZIONE

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Romano d'Ezzelino a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è

comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.P.R. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 16 - TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V MODIFICHE E TRASMISSIONE

ART. 17 – MODIFICHE REGOLAMENTARI E TRASMISSIONE

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il presente atto è trasmesso al Procuratore della Repubblica di Bassano del Grappa e agli Organi di Polizia Giudiziaria (Ufficio di Polizia Locale, Carabinieri di Romano d'Ezzelino, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, Guardia di Finanza di Bassano del Grappa), nonché al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione che di eventuali e successivi aggiornamenti.